



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0096/TFNSD-2022-2023  
Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2022-2023

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente  
Valentina Aragona – Componente  
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)  
Paolo Clarizia – Componente  
Angelo Venturini – Componente  
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 15 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3338/113 pf22-23/GC/GR/ff del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti del sig. Amirante Stefano e della società Città di Varese SSDARL, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale del 30 novembre 2022, a carico di:

- 1.- sig. Stefano Amirante, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Città di Varese SSDARL, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell'art. 38 comma 1 delle NOIF, per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Città di Varese SSDARL, consentito e comunque non impedito al sig. Ezio Rossi, di svolgere l'attività di allenatore della squadra Città di Varese, partecipante al campionato di serie D, dal 9 agosto 2021 sino al 10 settembre 2021 privo di tesseramento;
- 2.- la società Città di Varese SSDARL, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Amirante ed Ezio Rossi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

#### Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Stefano Amirante e la società Città di Varese SSDARL hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza, l'avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e irroga le seguenti sanzioni:  
- per il sig. Stefano Amirante, giorni 70 (settanta) di inibizione;  
- per la società Città di Varese SSDARL, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE  
Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 15 dicembre 2022.

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia